

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4302 del 25/07/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso occupazione con linea elettrica interrata e pozzetti per fibra ottica in sponda sinistra del Po di Volano in Comune di Ferrara. Proc. Cod. FE24T0016 Richiedente: Fibercop S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4468 del 24/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso occupazione con linea elettrica interrata e pozzetti per fibra ottica in sponda sinistra del Po di Volano in Comune di Ferrara.

Proc. Cod. FE24T0016

Richiedente: Fibercop S.p.A.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/65 del 19/06/2024 con la quale è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Valentina Beltrame l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 31/08/2024 registrata al PG/2024/157614 del 31/08/2024 con cui il sig. Lugli Alberto residente in via LGLLRT68D23A944V nel Comune di Bologna via Stendhal, n. 31, titolato alla firma degli atti per l’Azienda Fibercop S.p.A., C.F. e P.iva 11459900962 con sede in Milano Via Marco Aurelio, 24, ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di m 400,00 circa del Fiume Po di Volano nel Comune di Ferrara, ad uso occupazione con linea elettrica interrata e pozzetti per fibra ottica, individuata al foglio 195 del Comune di Ferrara;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 296 del 25/09/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC con prot. PR_MIUTG_Ingresso_0139255_20250429 e della mancata risposta da parte del Ministero degli

Interni trascorsi 30 giorni dalla richiesta di verifica antimafia;

CONSIDERATO che qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Comune di Ferrara (Autorizzazione viabilità stradale PG/2025/80369 del 30/04/2025);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3150 del 02/10/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/0178595 del 03/10/2024);

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VISTI

- la nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici locali della Regione Emilia-Romagna conservata in atti al PGDG/2018/13773 del 02/10/2018 inerente il regime di esenzione dagli oneri concessori in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- la nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna registrata al prot. ARPAE PG/2020/171580 del 26/11/2020 per cui <<il pagamento del deposito cauzionale non potrebbe essere richiesto>> e vista anche <<la recente sentenza del TAR Toscana Firenze, sez. I, 25/06/2019,

n. 947, secondo cui “In virtù dell'art. 88, comma 10, del D.Lgs. n. 259 del 2003, salve le disposizioni di cui all'art. 93 del medesimo decreto, l'operatore di rete ha il solo obbligo di adempiere al pagamento di ogni spesa necessaria per dare corso alla sistemazione delle aree oggetto degli interventi di realizzazione delle infrastrutture di telefonia. Pertanto, è espressamente escluso che le Città Metropolitane (nel caso di specie Firenze) possano pretendere canoni o oneri (ivi compreso l'onere finanziario costituito dal deposito cauzionale) che non siano stabiliti per legge dello Stato">>;

RITENUTO che le reti oggetto di domanda siano riconducibili a reti di comunicazione elettronica;

RILEVATO che la stessa comunicazione sopra citata prevede che nel disciplinare di concessione vada esplicitato l'obbligo previsto al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 in capo agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale;

RITENUTO

- di esentare il richiedente dal pagamento delle spese di istruttoria in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e in particolare della nota appena sopra citata;
- di esentare il richiedente dal pagamento del canone annuale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e in particolare della nota appena sopra citata;
- di esentare il richiedente dal pagamento del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e in particolare della nota appena sopra citata;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Fibercop S.p.A., C.F. e P.iva 11459900962, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano, di m 400,00 circa sita in Comune di Ferrara, catastalmente identificata al fg. n. 195, su particella denominata strade (mappale demaniale) per uso occupazione con linea elettrica interrata e pozzetti per fibra ottica, codice pratica FE24T0016;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2043**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/07/2025 (Prot. 1238/07/2025.01303140418.EU);
4. di esentare Fibercop S.p.A., in qualità di concessionario, dal pagamento delle spese di istruttoria in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
5. di esentare Fibercop S.p.A., in qualità di concessionario, dal pagamento del canone annuale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
6. di esentare Fibercop S.p.A., in qualità di concessionario, dal pagamento del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Fibercop S.p.A., C.F. e P.iva 11459900962 (cod. pratica FE24T0016).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al fg 195 in Comune di Ferrara (mappale demaniale), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m 400,00 circa, è destinata ad uso occupazione con linea elettrica interrata e pozzetti per fibra ottica.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale in applicazione del d.lgs.259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici locali della Regione Emilia-Romagna conservata in atti al PGDG/2018/13773 del 02/10/2018 inerente il regime di esenzione dagli oneri concessori in applicazione del d.lgs. 259/2003.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

2. Il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs.259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna registrata al prot. ARPAE PG/2020/171580 del 26/11/2020 inerente il regime di esenzione dagli oneri concessori in applicazione del d.lgs. 259/2003.
3. Il concessionario si obbliga a tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare

a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Autorità Idraulica, ARPAE e qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione.

4. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2043**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale,

compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Fibercop S.p.A.;
- numero identificativo della concessione FE24T0016;
- scadenza della concessione 31/12/2043.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia

richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3150 del 02/10/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/0178595 del 03/10/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

“1. L'intervento oggetto del presente nulla osta idraulico è relativo alla posa di cavidotti da eseguire con scavi in trincea e no-dig e realizzazione di pozzetti per fibra ottica in sinistra idraulica del Po di Volano per un tratto di circa m 400,00, come da elaborato grafico parte integrante del presente atto.

2. L'intervento è catastalmente ubicato al fg 195 del Comune di Ferrara.

3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nell'istanza di concessione e agli elaborati presentati, depositati al prot. n. 10/09/2024.0058261 di questo Ufficio. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.R.S.T.P.C. -Ufficio Territoriale di Ferrara.

4. La società Fibercop S.p.A. rimane completamente responsabile dell'esecuzione dell'intervento e dell'opera eseguita, della sua presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e pertinenze e/o a terzi a causa dell'intervento in argomento verrà

imputato alla Soc.richiedente, che dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio Territoriale vorrà impartire.

5. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio, con congruo anticipo, mediante comunicazione e-mail all'indirizzo stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it; la stessa Soc. richiedente è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Ufficio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e, in generale, di pubblica utilità.

6. A lavori ultimati dovranno essere prodotti e forniti a questo Ufficio elaborati "as-built" con il tracciato realmente eseguito, in planimetria e sezione, con indicazione delle effettive profondità di posa dei cavi.

7. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, sugli argini, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere previste dal progetto.

8. Durante l'esecuzione dei lavori la Soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto-NullaOsta Idraulico.

9. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della Soc. richiedente.

10. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.

11. L'A.R.S.T.P.C. – U.T. di Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

12. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse,

questa Agenzia può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento odì demolizione, nei modi e tempi prescritti da questa Agenzia.

13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

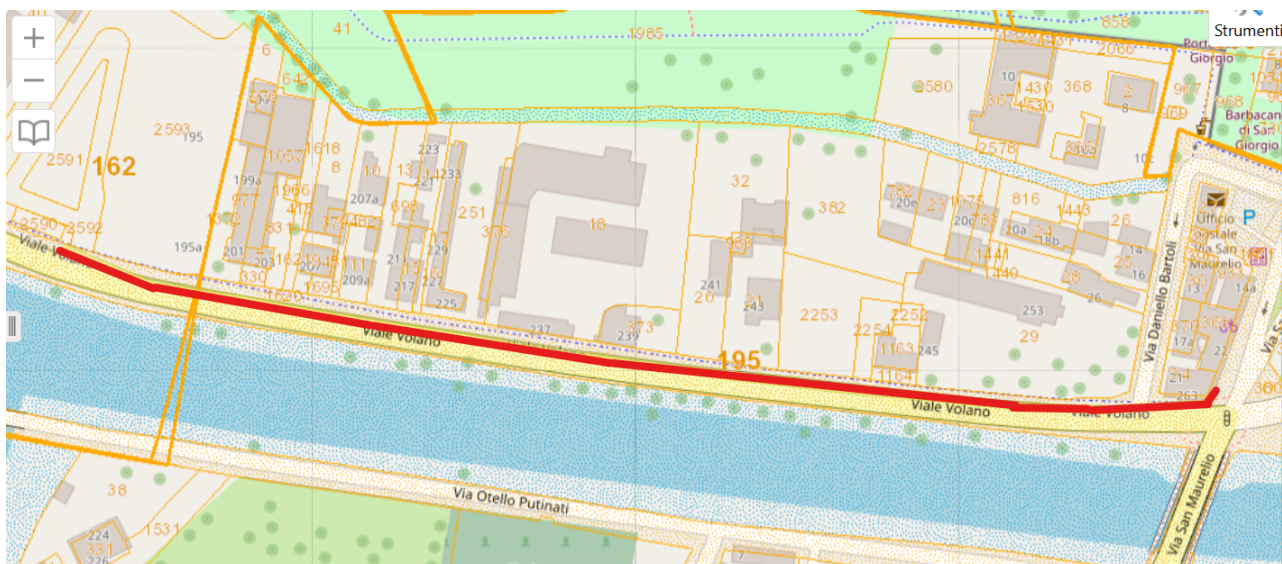
ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.